

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2004219**
Data: **07/05/2019**

Oggetto: **regime di comunione dei beni tra coniugi: implicazioni ai fini fiscali**
Allegati: **no**

REGIME DI COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI: IMPLICAZIONI AI FINI FISCALI

Gentile Associato,

Con l'entrata in vigore della Legge n. 151/75, il regime legale della famiglia è divenuto quello della comunione dei beni fra i coniugi, in sostituzione del precedente e tradizionale regime della separazione.

La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

L'attuale regime della comunione dei beni non è obbligatorio; i coniugi possono, infatti, optare per il regime della separazione dei beni stessi.

L'istituto della comunione legale scelto dal Legislatore è di tipo misto, prevedendo due categorie giuridiche di beni contrapposte: da un lato, quella dei beni comuni, dall'altro quella dei beni personali. A norma degli articoli 177 e 179 del C.C. si individuano, di fatto, le due seguenti fattispecie:

Oggetto della comunione legale:

gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, con esclusione di quelli relativi ai beni personali (art. 179 del c.c.);

i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

le aziende (individuali o collettive) gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Relativamente a quest'ultimo punto, la comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi, qualora l'azienda (art. 2555 del c.c.) appartenga a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi.

I beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 2195 del c.c.) di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione legale (vedi art. 178 del c.c.; Corte di Cassazione, ex pluribus, sezione tributaria, sentenze n. 16943 del 16 agosto 2005 e n. 2736 del 24 febbraio 2001; sezione I civile, sentenza n. 4553 del 21 maggio 1997).

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione, enfiteusi);
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che i beni stessi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

Corso Vittorio Emanuele II, 18 (00186) Roma (RM)

Telefono

0668300441/2

Mail

agisco@assoagisco.it

Web

www.assoagisco.it

Fax

0668300445

PEC

agisco@pec.assoagisco.it

Codice Fiscale

05441090585

- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.

L'acquisto di beni immobili, oppure di beni mobili elencati nell'art. 2683 del codice civile (navi, aeromobili, autoveicoli), effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione legale, ai sensi delle suddette lettere c), d) ed f), quando l'esclusione risulti dall'atto di acquisto a cui abbia preso parte anche l'altro coniuge.

Fiscalmente i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale sono imputati a ciascuno dei coniugi (convenzionalmente per metà del loro ammontare).

Le disposizioni normative relative alla fattispecie della comunione legale tra coniugi lasciano libero apprezzamento alle singole concrete fattispecie: si segnala all'Associato, in caso di matrimonio contratto in regime patrimoniale di comunione legale, di verificare eventuali situazioni avvenute nel corso dell'esercizio 2018 al fine della corretta determinazione delle imposte relative a tale periodo (anno 2018).

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli